

**DIRETTIVA PER L'ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI PER IL LAVORO
NELLA REGIONE LAZIO**

**MODALITÀ OPERATIVE DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER I SERVIZI PER IL LAVORO**

Indice

	Premessa	3
CAPO I Disposizioni generali		4
Art. 1	Ambito di applicazione	4
Art. 2	Definizioni	4
Art. 3	Destinatari	5
Art. 4	Ambiti di accreditamento dei servizi per il lavoro	6
Art. 5	Elenco regionale degli operatori accreditati	7
CAPO II Requisiti per l'accREDITAMENTO		7
Art. 6	Requisiti generali di ammissibilità	7
Art. 7	Requisiti di carattere giuridico - finanziario	8
Art. 8	Requisiti strutturali	9
Art.9	Requisiti professionali	10
CAPO III Procedura di accREDITAMENTO		10
Art. 10	Fasi per l'accREDITAMENTO	10
Art. 11	Modalità di accesso al sistema informatico	11
Art. 12	Istruttoria documentale e controlli	11
Art. 13	Durata e validità dell'accREDITAMENTO	11
Art. 14	Sospensione, revoca e rinnovo dell'accREDITAMENTO	11
CAPO IV Obblighi e monitoraggio		13
Art. 15	Obblighi degli operatori accreditati	13
Art. 16	Monitoraggio	13
Art. 17	Divieto di transazione commerciale	14
CAPO V Disposizioni transitorie e finali		14
Art. 18	Norma transitoria	14
Allegati	Schede dei servizi per il lavoro Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D	

Premessa

La Regione Lazio promuove il Sistema dei Servizi per il Lavoro fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati accreditati.

Attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO la Regione Lazio riconosce a un soggetto, pubblico o privato, l'idoneità a erogare sul territorio regionale le prestazioni di servizi per il lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

I servizi per il lavoro sono erogati dagli operatori accreditati, dotati di personale qualificato con competenze professionali elevate e specifiche per ogni servizio. Tali attività, suddivise per aree funzionali, comprendono:

- l'informazione rivolta agli utenti, ai datori di lavoro e alle imprese, in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro, anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e al sistema della formazione professionale;
- l'informazione in merito alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi disponibili, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate come operatori del mercato del lavoro;
- l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e tutte quelle azioni volte alla prevenzione e al contrasto della disoccupazione di lunga durata tramite servizi di orientamento, di accompagnamento al lavoro, anche attraverso il supporto alla collocazione e ricollocazione professionale;
- la promozione di misure personalizzate di inserimento lavorativo a favore di utenti che versano in condizioni di svantaggio o di disabilità per favorirne anche l'inserimento e il reinserimento sociale;
- la mobilità delle persone garantita con servizi adeguati di accompagnamento verso esperienze di lavoro e di formazione anche all'estero.

Gli operatori accreditati dalla Regione Lazio devono garantire il rispetto dei requisiti indicati nella presente direttiva che, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 276/2003 e s.m.i., individua:

- le procedure per l'accREDITAMENTO;
- le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per accreditarsi;
- le modalità di tenuta dell'elenco degli operatori accreditati e di verifica del mantenimento dei requisiti;
- le modalità di sospensione, revoca e rinnovo dell'accREDITAMENTO.

Attraverso l'accREDITAMENTO la Regione Lazio favorisce l'integrazione tra il Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro, il Sistema dell'Istruzione e il Sistema della Formazione professionale per realizzare gli interventi di politica attiva in conformità alle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La presente direttiva, a norma della DGR 198/2014, disciplina i requisiti dei soggetti pubblici e privati e le relative modalità operative volti a ottenere l'accreditamento per l'erogazione dei servizi generali e specialistici per il lavoro nel territorio della Regione Lazio e la relativa iscrizione nell'elenco regionale degli operatori accreditati.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:
 - a) “Accreditamento” il provvedimento mediante il quale l'Amministrazione regionale riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro sul proprio territorio, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
 - b) “Operatori Servizi per il Lavoro”, di seguito denominati “operatori SPL”, i soggetti pubblici o privati, che erogano servizi nell'ambito del territorio regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche secondo principi di efficacia e di efficienza;
 - c) “Elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro”, di seguito denominato “elenco regionale”, l'insieme degli operatori accreditati per erogare i servizi per il lavoro;
 - d) “Requisiti” le caratteristiche giuridiche, finanziarie, strutturali e professionali per ottenere l'accreditamento;
 - e) “Servizi per il lavoro” l'insieme delle prestazioni, distinte in una o più aree funzionali, erogate dagli operatori accreditati, per favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori e rivolti anche ai giovani, alle persone disabili, e ai soggetti svantaggiati;
 - f) “Area funzionale” l'insieme delle prestazioni e delle attività che costituiscono un servizio per il lavoro;
 - g) “Sistema informatico” l'insieme di apparati e/o sottosistemi elettronici tra loro interconnessi in rete, secondo un'architettura tipica client-server, funzionali alla procedura di richiesta e rilascio dell'accreditamento;
 - h) “ITS” gli Istituti Tecnici Superiori costituiti secondo la forma della fondazione di partecipazione ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ;
 - i) “CPI” i Centri per l'impiego di cui alla l.r. 38/1998;
 - j) “CCIAA” le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - k) “Enti bilaterali” gli organismi di cui all'art. 2, co. 1, lett. h) del d.lgs. 276/2003;
 - l) “RO” responsabile organizzativo di cui all'art. 9, co. 1, lett. a);
 - m) “OML” operatore del mercato del lavoro di cui all'art. 9, co. 1, lett. b);
 - n) “OMLS” operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche di cui all'art. 9, co. 1, lett. c);

o) “DGR” Deliberazione della giunta regionale.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari della procedura di accreditamento gli operatori, pubblici e privati, di cui al co. 2 che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, attività riconducibili ai servizi al lavoro di cui all’art. 4 e che dispongano di almeno una sede operativa nella Regione Lazio.
2. Possono richiedere l’accreditamento:
 - a) i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi;
 - b) le Agenzie private del lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma dell’art. 4 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - c) le Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari;
 - d) le fondazioni ITS;
 - e) le scuole secondarie di secondo grado;
 - f) le CCIAA, le loro aziende speciali;
 - g) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da essi controllate;
 - h) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività:
 - la tutela del lavoro;
 - l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
 - la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza;
 - la tutela della disabilità;
 - la promozione sociale;
 - il volontariato;
 - i) gli Enti bilaterali;
 - j) i Comuni in forma singola o associata;
 - k) la Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, a norma dell’art. 6, co. 4, d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
 - l) i soggetti accreditati a norma della DGR 968/2007 e s.m.i.;
 - m) gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001;
3. Sono accreditati di diritto: i CPI e i soggetti di cui all’art. 3, co. 2, lett. c), d), ed e) per i servizi di cui all’art. 4, co. 1. Ove richiesto, sono accreditati di diritto per i servizi di cui all’art. 4, co. 1, anche i soggetti di cui all’art. 3, co. 2, lett. j).

Art. 4 - Ambiti di accreditamento dei servizi per il lavoro

1. Sono definiti “servizi per il lavoro generali obbligatori” i servizi alla persona consistenti nella prima informazione, nell’orientamento di primo livello, nell’orientamento specialistico o di secondo livello, nell’incontro tra domanda e offerta e nell’accompagnamento al lavoro. Tali servizi si caratterizzano secondo le seguenti aree funzionali:
 - I) Accoglienza e prima informazione;
 - II) Orientamento di primo livello;
 - III) Orientamento specialistico o di secondo livello;
 - IV) Incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro.
2. Sono definiti “servizi per il lavoro specialistici facoltativi”:
 - a) i servizi di *tutorship* e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale;
 - b) i servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l’obiettivo dell’assunzione;
 - c) i servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili;
 - d) i servizi per l’avviamento a un’iniziativa imprenditoriale;
 - e) i servizi per l’avviamento a un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero.
3. I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. a) si caratterizzano secondo la seguente area funzionale:
 - V) Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale.
4. I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. b), si caratterizzano secondo la seguente area funzionale:
 - VI) Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa.
5. I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. c), si caratterizzano secondo la seguente area funzionale:
 - VII) Accompagnamento e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di persone disabili.
6. I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. d), si caratterizzano secondo la seguente area funzionale:
 - VIII) Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità.
7. I servizi per il lavoro di cui al co. 2, lett. e), si caratterizzano secondo la seguente area funzionale:
 - IX) Avviamento a una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, co. 3, tutti i servizi di cui al co. 1 debbono essere obbligatoriamente erogati dagli operatori che richiedono l’accreditamento e sono propedeutici all’accreditamento di cui al co. 2. A norma del D.P.R. 442/2000, del d.lgs. 181/2000 e s.m.i., rimangono comunque ferme le competenze amministrative dei CPI a loro assegnate dalle

disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, dello stato di disoccupazione, del patto di servizio. Al fine di assicurare la migliore integrazione tra politiche attive e politiche formative in considerazione del modello proposto dalla DGR 198/2014, i CPI svolgono i servizi di cui all'art. 4 a esclusione di quelli di cui al co. 2.

9. Fermo restando quanto previsto al co. 8, i soggetti che intendono richiedere l'accreditamento possono optare per uno o più servizi di cui al co. 2 qualora ne abbiano i requisiti.
10. Le specifiche di tutti i servizi per il lavoro di cui ai co. 1 e 2 sono contenute nell'allegato 1, "Schede dei servizi per il lavoro".

Art. 5 - Elenco regionale degli operatori accreditati

1. L'elenco regionale, istituito a norma della DGR 198/2014, si articola in due sezioni:
 - servizi per il lavoro generali obbligatori;
 - servizi per il lavoro specialistici facoltativi.
2. L'iscrizione nelle sezioni dell'elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al CAPO II.
3. Gli operatori accreditati e iscritti nell'elenco regionale costituiscono il Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro.
4. La Direzione regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'elenco regionale, di cui cura la tenuta e provvede alla relativa pubblicità attraverso i siti istituzionali della Regione Lazio.

CAPO II

Requisiti per l'accreditamento

Art. 6 – Requisiti generali di ammissibilità

1. I soggetti di cui all'art. 3, co. 2 che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei requisiti di cui al presente articolo nonché il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9.
2. I soggetti di cui all'art. 3, co. 2, lettere a), b), g), h), i), m) e le aziende speciali delle CCIAA debbono essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno.
3. I soggetti di cui all'art. 3, co. 2, lett. a), b), g), h), i), l), m) e le aziende speciali delle CCIAA che richiedono l'accreditamento debbono:
 - a. possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutte le aree funzionali dei servizi per il lavoro di cui all'art. 4, co. 1;
 - b. possedere documentata esperienza almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro di cui all'art. 4, co. 2, per i quali, eventualmente, si richieda l'accreditamento.
4. Tutti i soggetti di cui all'art. 3, co. 2, alla data di presentazione della domanda, debbono possedere un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi e una casella e-mail ufficiale per le comunicazioni con gli utenti.

5. Per il dettaglio dei requisiti richiesti ai co. 2 e 3 si rinvia a quanto stabilito nelle tabelle allegate “A” e “D”.

Art. 7 – Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario

1. I soggetti in possesso dei requisiti generali di ammissibilità di cui all’art. 6 devono possedere e dimostrare, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di carattere giuridico-finanziario di seguito elencati:
- a. per i soggetti di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), g), h), i), l), m) e le aziende speciali delle CCIAA, l’indicazione nello Statuto di un riferimento, anche se in maniera non esclusiva, alle attività di servizio per cui si chiede l’accreditamento;
 - b. per i soggetti di cui all’art. 3, co. 2, qualora costituiti nella forma di società di capitali, un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili;
 - c. per i soggetti di cui all’art. 3, co. 2, qualora costituiti nelle forme societarie, l’assenza di procedure concorsuali in corso o l’assenza di procedure per la dichiarazione delle stesse;
 - d. per i soggetti di cui all’art. 3 co. 2 applicazione per il proprio personale dipendente di un contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, salvo quanto previsto alla lettera e.;
 - e. per i soggetti di cui all’art. 3, co. 2, lett. g), per quel che riguarda il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un contratto collettivo, devono applicare quegli atti che disciplinano istituti contrattuali aventi valore equivalente ad accordi e a contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
 - f. per i soggetti di cui all’art. 3 co. 2 essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili;
 - g. per i soggetti di cui all’art. 3 co.2 rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - h. per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 3, co. 2, assenza:
 - di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla l. 689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - di misure di prevenzione disposte ai sensi della l. 646/1982 e s.m.i. o ai sensi del d.lgs. 159/2011;
 - di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al d.lgs. 231/2001.
2. Per il dettaglio dei requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario si rinvia a quanto stabilito nella tabella allegata “A”.

Art. 8 – Requisiti strutturali

1. I soggetti che richiedono l'accreditamento devono avere la disponibilità, in conformità alla normativa vigente, per tutta la durata dell'accreditamento, di una o più sedi operative nel territorio della Regione Lazio rispondenti a requisiti di cui ai co. 2 e 3.
2. Tutte le sedi operative devono:
 - a. essere conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
 - b. essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c. essere conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone con disabilità. In caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo redatto in conformità alla normativa vigente, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) del presente articolo a pena di sospensione dell'accreditamento.
 - d. garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
 - e. garantire l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali;
 - f. garantire l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali:
 - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale;
 - della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
 - dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
 - del logo della Regione Lazio.
3. Fermo restando quanto previsto dal co. 2, ogni sede operativa deve disporre di:
 - a. una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche. In caso di mancanza del requisito di cui al co. 3, lett. a) il soggetto che chiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo redatto in conformità alla normativa vigente, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo a pena di sospensione dell'accreditamento;
 - b. un locale dotato di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
 - c. un ufficio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy ai sensi della normativa vigente degli utenti durante i colloqui medesimi.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 3, non sono tenuti a dimostrare i requisiti di cui ai co. 2 e 3 i soggetti accreditati in via definitiva per l'ambito *Orientamento* ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., per le sedi operative accreditate e i soggetti di cui all'art. 3, co. 2, lett. c), d), e), e j).
5. Per il dettaglio dei requisiti strutturali si rinvia a quanto stabilito nella tabella allegata "B" .

Art. 9 – Requisiti professionali

1. Le figure professionali attive presso gli operatori accreditati e preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 4 sono le seguenti:
 - a. responsabile organizzativo (RO);
 - b. operatore del mercato del lavoro (OML);
 - c. operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS).
2. Le figure professionali di cui al co. 1 devono possedere competenze e capacità che consentono di erogare i servizi.
3. Il RO garantisce la direzione amministrativa e il coordinamento del personale attivo nelle sedi operative di competenza e possiede titoli e competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito. Il RO può, nel rispetto dei titoli e dell'esperienza richiesti, coincidere anche con altre figure professionali. Lo svolgimento della funzione di RO deve avvenire in maniera continuativa e deve essere regolato nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.
4. L'OML garantisce l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4, co. 1, ad esclusione dell'area funzionale III); ha competenze professionali in conformità al ruolo e all'incarico attribuito e può, fermo restando il possesso dei titoli di studio e dell'esperienza richiesti, coincidere anche con altre figure professionali già attive presso il soggetto accreditato. Svolge il proprio incarico nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.
5. L'OMLS garantisce l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4, co. 1 per l'area funzionale III) e all'art. 4, co. 2. A seconda dei modelli organizzativi scelti dal soggetto accreditato, l'OMLS può ricomprendere le funzioni previste per l'OML e coincidere con il RO e svolge il proprio incarico nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro.
6. È compito dell'operatore accreditato garantire la presenza delle figure professionali di cui al co.1 durante l'erogazione dei servizi per i quali si è accreditato.
7. I titoli di studio obbligatori e le competenze richieste alle figure professionali di cui al presente articolo sono indicati nella tabella allegata "C".

CAPO III

Procedura di accreditamento

Art. 10 – Fasi per l'accreditamento

1. La procedura di accreditamento si articola in cinque fasi:
 - 1). fase della registrazione e autenticazione dell'operatore sul sito dedicato;
 - 2). fase della presentazione telematica della domanda di accreditamento e della relativa documentazione;
 - 3). fase di istruttoria documentale;
 - 4). fase di rilascio del provvedimento di accreditamento;
 - 5). fase dei controlli.

Art. 11 – Modalità di accesso al sistema informatico

1. La procedura per l'accreditamento è telematica e a sportello poiché consente di presentare la domanda in ogni periodo dell'anno. A tal fine è predisposto un sito web dedicato.
2. Per utilizzare la procedura telematica di cui al co. 1, gli operatori devono dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione dei documenti richiesti in merito ai requisiti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 della presente direttiva.

Art. 12 – Istruttoria documentale e controlli

1. L'istruttoria dell'intera documentazione richiesta, inviata telematicamente, è effettuata dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro entro quindici giorni lavorativi, anche con il supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di società regionali in *house providing*.
2. A seguito delle verifiche di cui al co. 1, qualora positive, la Direzione regionale competente in materia di lavoro concede l'accreditamento con proprio provvedimento amministrativo.
3. La Direzione regionale competente in materia di lavoro si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sia documentali sia in loco, anche con il supporto di società individuate con procedura di evidenza pubblica oppure di società regionali in *house providing*, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato a pena di sospensione o di revoca dell'accreditamento a norma dell'art. 14.

Art. 13 – Durata e validità dell'accreditamento

1. L'accreditamento decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 12 co. 2.
2. L'accreditamento ha durata triennale fatta salva la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al Capo II.
3. La Direzione regionale competente in materia di lavoro monitora e valuta secondo gli standard e i parametri di cui al Capo IV l'efficienza, l'efficacia e la qualità del soggetto accreditato e dei servizi erogati, anche utilizzando le informazioni necessarie desunte dal sistema regionale informativo del lavoro e dalle relazioni semestrali curate dai CPI.

Art. 14 – Sospensione, revoca e rinnovo dell'accreditamento

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito atto, previa fissazione del termine di cui al co. 3, la revoca o la sospensione dell'accreditamento. La revoca è disposta:
 - a) in caso di esito negativo sulla verifica della ricorrenza o del mantenimento dei requisiti previsti agli artt. 6, 7, 8 e 9;
 - b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.;
 - c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al co. 2 del presente articolo;

- d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7, 8 e 9 accertato in seguito alla disposizione della sospensione;
 - e) in caso di mancata presentazione, nel termine indicato dal co. 4, della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale, con gli allegati ivi previsti;
 - f) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.
2. La sospensione è disposta:
- a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente direttiva non comunichi alla Direzione regionale competente in materia di lavoro ogni variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'accreditamento;
 - b) in caso di difformità, di mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7, 8 e 9, sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;
 - c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio che su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;
 - d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.
3. La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali la Direzione regionale competente in materia di lavoro procede alla revoca o alla conferma dell'accreditamento stesso.
4. Entro e non oltre sessanta giorni prima della scadenza dell'accreditamento il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti al Capo II. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato per non oltre 60 giorni.
5. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi dalla stessa. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.
6. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.

CAPO IV
Obblighi e Monitoraggio

Art. 15 – Obblighi degli operatori accreditati

1. Gli operatori accreditati sono tenuti a:
 - a) erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
 - b) interconnettersi con il Sistema informatico del Lavoro nazionale e regionale nei tempi e con le modalità definiti dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro secondo le specifiche tecniche indicate dalla stessa;
 - c) interconnettersi con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali, nazionali e internazionali;
 - d) inviare alla Regione Lazio ogni informazione per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 - e) erogare i servizi di cui all'art. 4, co.1 e 2 senza oneri per gli utenti in conformità a quanto previsto dall'art.11, co 1. d.lgs. 276/2003 e smi.

Art. 16 – Monitoraggio

1. La Direzione regionale competente in materia di lavoro definisce con successivo atto:
 - a) standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale dei servizi per il lavoro;
 - b) un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a misurare il raggiungimento degli standard minimi attraverso l'elaborazione di appositi indicatori.
2. Ai fini della definizione del sistema di monitoraggio e valutazione di cui al co. 1, la Direzione regionale competente in materia di lavoro si attiene ai seguenti criteri minimi:
 - a) utilizzo di fonti informative esistenti o rese disponibili dagli operatori accreditati;
 - b) coerenza con i sistemi di monitoraggio e valutazione europei e nazionali;
 - c) rilevazione della qualità percepita, o soggettiva, nella fruizione dei servizi mediante interviste o questionari rivolti agli utenti;
 - a) individuazione di una serie di indicatori di prodotto e di risultato;
 - d) individuazione di idonei indicatori di impatto volti all'effettuazione di un'analisi di medio-lungo periodo degli effetti complessivi dei servizi resi.
3. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono resi noti sui siti istituzionali della Regione Lazio.
4. Le risultanze derivanti dall'applicazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati dagli operatori accreditati saranno utilizzate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro anche per procedere all'eventuale sospensione, revoca o mantenimento dell'accreditamento.

Art. 17 – Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale.
2. Non è consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui sia ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 – Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione i soggetti che richiedono l'accreditamento a norma del presente atto, in possesso dell'autorizzazione definitiva a norma dell'art. 4, co. 2-3 e di autorizzazione a norma dell'art. 6 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i. che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio, sono accreditati provvisoriamente per i servizi obbligatori di cui all'art. 4, co. 1, previa registrazione nel sistema di cui all'art. 11.
2. Entro il 30 aprile 2015 gli operatori di cui al co. 1 sono tenuti, comunque, ad adeguarsi a quanto previsto dal presente atto e, in particolare, ai requisiti di cui al Capo II.
3. In mancanza di adeguamento verrà revocato l'accreditamento con provvedimento del Direttore competente in materia di lavoro, ferme restando le prestazioni fino a quel momento erogate.